ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI RICERCA

Tra

REPERTORIO DECRETI DIRETTORE GENERALE N. 204 del 28/03/2024 Allegato Numero 1 (A01)

Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, P. IVA/C.F. 04724150968 con sede legale in Via Francesco Sforza, 28 – 20122, Milano ("**Fondazione**") rappresentato, ai fini del presente accordo, dal Direttore Scientifico, Prof. Fabio Blandini, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in virtù di Delibera Consiliare n. 10 del 27.03.2024

e

HBFS S.r.l., P.IVA: 12465440969 con sede legale in Corso Magenta n. 74, 20123 Milano rappresentata, ai fini del presente accordo dall'Ing. Massimo Ciociola in qualità di Amministratore Unico, munito/a degli occorrenti poteri in forza dello statuto ("**HBSF**")

e

Università degli Studi di Milano, C.F. n. 80012650158, P.IVA 03064870151, con sede in via Festa del Perdono 7 – 20122, Milano, rappresentata dalla Rettrice, Prof.ssa Marina Marzia Brambilla, munita degli occorrenti poteri in forza dello statuto (d'ora innanzi denominata "**Università**"), operante ai fini del presente accordo tramite il Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità con sede attualmente in Via della Commenda 19 – 20122, Milano

(Fondazione e HBFS e Università, di seguito congiuntamente denominate "**Parti**")

Premesso che:

a) Fondazione è un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (*IRCCS*) che svolge attività di ricerca biomedica e clinica nell'ambito delle proprie finalità istituzionali;

b) HBFS S.r.l. è una società specializzata, *inter alia*, nell' assunzione di partecipazioni e interessenze d'ogni tipo, sia direttamente che indirettamente, in altre società o enti sia costituiti sia costituendi, industriali, commerciali, finanziari, bancari e di servizi, italiani o esteri;

c) Università è ente pubblico dotato di autonomia scientifica, didattica e organizzativa operante, *inter alia*, nel campo della ricerca clinica e biomedica;

d) nell'ambito del programma di ricerca denominato "*Integrazione dell'Intelligenza Artificiale nella Diagnostica e nel Monitoraggio dell'Oftalmopatia Basedowiana*" (di seguito "**Progetto**"), HBFS intende mettere a disposizione e gestire una piattaforma web (inclusiva di dashboard medica) che possa in seguito contribuire alla creazione di un dataset idoneo all'allenamento di modelli di Machine Learning (congiuntamente indicata come "**Piattaforma**"), finalizzati all'estrazione di dati clinici e all'analisi di immagini oculari. La Piattaforma sarà ospitata su infrastruttura cloud sicura (server AWS) localizzata all'interno dell'Unione Europea, gestita e mantenuta da HBFS nel rigoroso rispetto della normativa GDPR;

e) per la realizzazione del Progetto, HBFS intende coinvolgere il Dott. Mario Salvi, responsabile del Centro Oftalmopatia della Fondazione, e la Prof.ssa Ilaria Muller, medico presso Fondazione e Professore Associato di Endocrinologia presso l'Università;

f) ai fini della realizzazione del Progetto, HBFS si è resa disponibile a finanziare una borsa di dottorato di ricerca in materia di *Integrazione dell'Intelligenza Artificiale nella Diagnostica e nel Monitoraggio dell'Oftalmopatia Basedowiana* presso l'Università, mediante un contributo economico diretto

all'Università. Tale finanziamento ha consentito l'individuazione di un dottorando che collaborerà attivamente allo sviluppo del Progetto sotto la supervisione della Prof.ssa Ilaria Muller. Detta collaborazione tra HBFS e l'Università è regolata dalla convenzione sottoscritta dalle Parti (la "**Convenzione**") in data 30/07/2025, finalizzata alla realizzazione della borsa di studio di dottorato di ricerca della durata di tre (3) anni;

g) Fondazione ha individuato quale responsabile scientifico del Progetto il Dott. Mario Salvi, responsabile del Centro Oftalmopatia della Fondazione;

h) HBFS ha individuato quale responsabile scientifico del Progetto il Dott. Massimo Ciociola;

i) Università ha individuato quale responsabile scientifico del Progetto la Prof.ssa Ilaria Muller;

j) Le Parti intendono sottoscrivere il presente accordo al fine di disciplinare i rispettivi ruoli, obblighi e responsabilità connessi alla realizzazione del Progetto meglio specificato nell'allegato A.

Tutto ciò premesso, le Parti concordano quanto segue:

1. PREMESSE E ALLEGATI

1.1 Le premesse e gli allegati sono parte integrante del presente accordo ("**Accordo**").

2. DEFINIZIONI

2.1 Quando utilizzati nel presente Accordo, i seguenti termini significano:

- **Dati Clinici:** si intendono le informazioni fornite da Fondazione all'Università in relazione al Progetto. Tali Dati Clinici arricchiti e strutturati saranno di seguito definiti come **Dati Annotati.** Il numero esatto, la tipologia e le caratteristiche tecniche dei Dati Clinici e dei Dati Annotati (oltre alle tempistiche di loro consegna da Fondazione all'Università) saranno dettagliatamente descritti in uno specifico accordo (Data Transfer Agreement, DTA).

- **Dati Personali**: tutte le informazioni relative a una persona fisica identificata o identificabile, ivi incluse (i) le informazioni che, raccolte insieme, possono portare all'identificazione di una determinata persona costituiscono i dati personali, (ii) dati personali che sono stati de-identificati, criptati o pseudonimizzati ma che possono essere utilizzati per identificare nuovamente una persona.

- **Risultati:** si intendono tutti i risultati, le invenzioni (brevettabili o non brevettabili), le informazioni e tutti i relativi diritti di proprietà intellettuale e industriale che comprendano i Dati Clinici e/o che comprendono i Dati Annotati oppure che derivino dall'uso da parte del Ricevente dei Dati Clinici e/o Dati Annotati stessi.

3. IMPEGNI DELLE PARTI

<u>HBFS:</u>

- Fornire, gestire e mantenere operativa la Piattaforma necessaria per la raccolta, l'archiviazione sicura e l'analisi dei Dati Clinici dei pazienti.
- Garantire che l'infrastruttura tecnica sia ospitata su server localizzati nell'Unione Europea e rispetti i più alti standard di sicurezza e conformità GDPR (es. crittografia dei dati e rimozione automatica dei metadati EXIF/GPS dalle immagini).
- Fornire supporto tecnico continuo per l'utilizzo della Piattaforma per la durata dell'Accordo.

- Finanziare regolarmente la borsa di studio del dottorato di ricerca, come già disciplinato dalla separata Convenzione sottoscritta con l'Università in data 30/07/2025.

Fondazione:

- Acquisire e conservare il consenso informato scritto di tutti i pazienti arruolati nello studio, laddove venga condotto successivamente alla firma del presente Accordo, assicurandosi che i pazienti comprendano l'uso dei propri Dati Clinici e delle immagini facciali per l'addestramento di sistemi di Intelligenza Artificiale.
- Mettere a disposizione le proprie strutture (Centro Oftalmopatia) e il personale medico necessario (sotto la supervisione del Dott. Mario Salvi e della Prof.ssa Ilaria Muller) per il reclutamento dei pazienti e lo svolgimento delle visite cliniche.
- Raccogliere i Dati Clinici, i referti di laboratorio e le fotografie dei pazienti, provvedendo al loro caricamento sulla Piattaforma fornita da HBFS.

Università:

- Coordinamento e sviluppo scientifico delle attività di ricerca.
- Si impegna a garantire la supervisione scientifica del dottorando selezionato nell'ambito della borsa di dottorato finanziata da HBFS di cui in premessa, assicurando la coerenza tra le attività svolte e gli obiettivi del Progetto;
- assicura che il dottorando selezionato sia adeguatamente formato e istruito in merito agli obblighi di riservatezza, impegnandosi a far sì che lo stesso operi nel rispetto del presente Accordo;
- si impegna a non utilizzare, divulgare o trasferire i Dati Clinici, i Dati Annotati e/o le Informazioni Confidenziali di titolarità di Fondazione e/o di HBFS per finalità diverse da quelle strettamente connesse alla realizzazione del Progetto, salvo espressa autorizzazione scritta del rispettivo titolare (Fondazione o HBFS, a seconda dei casi);
- si impegna a garantire che tutti i propri dipendenti, docenti, ricercatori, collaboratori e soggetti coinvolti (allegato B) nella realizzazione del Progetto siano vincolati da obblighi di riservatezza non meno stringenti di quelli previsti dal presente Accordo;
- qualora il dottorando selezionato debba accedere ai locali di fondazione nell'ambito del Progetto, l'Università si impegna a garantire il rispetto, da parte del medesimo, delle policy interne, regolamenti e procedure in vigore presso Fondazione, assumendosi ogni responsabilità per eventuali violazioni riconducibili alla propria sfera organizzativa e/o al comportamento del dottorando. L'Università si impegna altresì a garantire che il dottorando sia coperto da adeguata polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi, sollevando Fondazione da qualsiasi responsabilità per danni, perdite o lesioni che dovessero verificarsi in occasione dell'accesso o della permanenza del dottorando nei locali Fondazione, salvo il caso di dolo o colpa grave imputabile a Fondazione.

4. PERSONALE, STRUTTURE, ATTREZZATURE E RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DELLA RICERCA

4.1 Il personale delle Parti coinvolto nelle attività di ricerca oggetto del presente Accordo, così come le strutture e le attrezzature a cui ciascuna Parte consente l'accesso del personale dell'altra Parte sotto la supervisione dei responsabili scientifici, sono individuati nell'allegato B al presente Accordo, di cui costituisce parte integrante.

5. GARANZIA E INDENNIZZI

5.1 Fondazione garantisce che i Dati Clinici e i Dati Annotati messi a disposizione dell'Università nell'ambito del Progetto:

- saranno previamente e integralmente sottoposti a processi di pseudonimizzazione e/o minimizzazione ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR");
- non saranno direttamente riconducibili a soggetti identificati o identificabili.

5.2 Le Parti danno atto che HBFS agisce in qualità di finanziatore e partner tecnologico, mettendo a disposizione la Piattaforma esclusivamente per le finalità di ricerca previste dal Progetto e non come dispositivi medici immessi in commercio per uso diagnostico o terapeutico diretto. Pertanto, fermi restando gli obblighi di legge in materia di corretta conservazione dei dati, HBFS non assume responsabilità in merito alle decisioni cliniche derivanti dall'utilizzo della Piattaforma. Inoltre, le Parti concordano espressamente che qualsiasi eventuale obbligo di risarcimento, manleva o indennizzo a carico di HBFS nei confronti di Fondazione, Università o terzi, per danni diretti derivanti o comunque connessi all'esecuzione del presente Accordo, sarà tassativamente limitato agli importi e alle coperture garantite dalla polizza assicurativa per responsabilità civile (RCT/RCO) stipulata da HBFS. È espressamente esclusa qualsiasi ulteriore responsabilità economica a carico di HBFS per importi eccedenti i massimali di tale polizza o per danni indiretti e consequenziali.

6. TERMINE E CESSAZIONE

6.1 Il presente Accordo entra in vigore alla data di sottoscrizione da parte dell'ultima delle Parti e resterà valido fino alla conclusione del percorso di dottorato finanziato da HBFS in data 01/11/2028, fatta salva la possibilità di eventuali proroghe espressamente concordate per iscritto tra le Parti.

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

7.1 In conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice Privacy"), e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal Regolamento 2016/679/UE ("Regolamento UE"), i dati personali che verranno scambiati fra le Parti in esecuzione del presente accordo saranno trattati rispettivamente da ciascuna delle Parti per le sole finalità connesse all'adempimento dei rispettivi obblighi contrattuali, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge. In particolare le Parti riconoscono che le attività previste dall'accordo possono implicare trattamenti di dati personali (es. nominativi e dati identificativi diretti, ruolo professionale o accademico, contatti, indirizzo email professionale, informazioni attinenti la persona condivise nel contesto della trattativa) di soggetti operanti all'interno delle rispettive organizzazioni (legali rappresentanti o esercenti cariche istituzionali, dipendenti, collaboratori, ricercatori, personale sanitario ecc.) per i quali ciascuna Parte è autonomo Titolare del trattamento per lo svolgimento di quanto di sua competenza. Tutti i dati personali saranno trattati dalle Parti per le sole finalità strettamente correlate e funzionali alla instaurazione e all'esecuzione del rapporto contrattuale stesso, oltre che per adempiere ad eventuali obblighi di legge o di regolamento, della normativa comunitaria e/o derivanti da prescrizioni della autorità di controllo competente In qualità di Titolare, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento UE, ciascuna Parte si impegna a porre in essere misure tecniche e organizzative che garantiscano un livello di sicurezza adeguato sin dall'inizio del trattamento, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, nonché a porre in essere, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE, tutte le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti previsti a tutela dei diritti degli interessati, con modalità tali da preservare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati.

7.2 Ciascuna parte informa, inoltre, che i dati relativi all'altra Parte saranno conservati per il tempo necessario a dare esecuzione al presente accordo nonché ad adempiere ad eventuali obblighi amministrativi, contabili e fiscali.
Ciascuna Parte ha provveduto alla nomina del Responsabile della protezione dei dati personali e ne riporta di seguito i relativi dati di contatto:
Per HBSF: DPO Dott. Giovanni Pinna, e-mail giovannipinna@studiopinna.com;
Per Fondazione: DPO Dott.ssa Silvana Castaldi, e-mail silvana.castaldi@policlinico.mi.it;
Per UNIMI: DPO Prof. Avv. Pierluigi Perri, e-mail dpo@unimi.it.

7.3 In particolare, in relazione ai Dati Personali dei pazienti che saranno arruolati nello studio, UNIMI e Fondazione dichiarano sin da ora e si danno reciprocamente atto che agiranno quali contitolari del trattamento ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE, nel pieno e integrale rispetto del suddetto Regolamento UE, del Codice Privacy, nonché di ogni altra previsione applicabile allo studio, ivi compresi i provvedimenti assunti dal Garante per la Protezione dei Dati Personali. In qualità di contitolari del trattamento le Parti si impegnano a definire congiuntamente le modalità e finalità del trattamento dei Dati Personali dei pazienti, a sottoscrivere separatamente l'accordo di contitolarità e ogni eventuale altro accordo necessario alla regolazione dei reciproci rapporti, nonché a predisporre congiuntamente l'informativa al trattamento dei dati da sottoporre ai pazienti per le attività di trattamento congiuntamente determinate. Le Parti si danno inoltre reciprocamente atto del fatto che HBSF garantirà lo sviluppo e il corretto funzionamento della Piattaforma operando come Responsabile del trattamento ai sensi dell'art 28 del Regolamento UE.

8. INFORMAZIONI RISERVATE

8.1 Ai fini del presente accordo per "*Informazioni Confidenziali*" si intendono tutte le informazioni, fornite in forma tangibile (*scritta, grafica, visiva, su supporto magnetico o in qualsiasi altra forma tangibile*), tra le quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, atti, documenti, disegni, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, valutazioni, relazioni relative alla tecnologia e a processi produttivi, modelli, tavole, conoscenze, ritrovati, brevettati o brevettabili, Know-how e, in genere, qualsiasi notizia, di natura tecnica, economica, commerciale o amministrativa, di titolarità di una Parte ("**Parte Comunicante**") e comunicate all'altra/alle altre ("**Parte Ricevente**"), nell'ambito del presente Accordo, per iscritto o trasmesse fisicamente o oralmente e comunque tutte identificabili in modelli o altre forme che portino la dicitura "*Confidenziale*" e/o "*Riservato* " o ogni altra informazione che per sua natura o modalità di trasferimento debba essere considerata come confidenziale (di seguito, per brevità, indicate come "**Informazioni Confidenziali**").

8.2 La Parte Ricevente si impegna a considerare come riservate e confidenziali le Informazioni Confidenziali ricevute dalla Parte Comunicante in esecuzione del presente Accordo, nonché a proteggere tali informazioni in conformità con il principio di buona fede, usando precauzione e tutela non inferiori a quelle utilizzate per le proprie informazioni confidenziali e comunque con un livello di diligenza necessaria in conformità alla natura delle stesse.

8.3 La Parte Ricevente si impegna a non riprodurre ed utilizzare per fini diversi dall'esecuzione del presente Accordo le Informazioni Confidenziali della Parte Comunicante o comunque acquisite nell'esecuzione del presente Accordo. In particolare, la Parte Ricevente si impegna a: (i) mantenere segrete e a non rivelare a terzi le Informazioni Confidenziali della Parte Comunicante; (ii) utilizzare le Informazioni Confidenziali della Parte Comunicante esclusivamente per effettuare attività finalizzate all'esecuzione dell'accordo; (iii) non copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, le Informazioni Confidenziali della Parte Comunicante; (iv) non depositare domande di privative industriali aventi ad oggetto le Informazioni Confidenziali della Parte Comunicante; (v) limitare la diffusione delle Informazioni Confidenziali della Parte Comunicante all'interno della propria organizzazione, ai soli soggetti i cui incarichi giustifichino la conoscenza di tali Informazioni Confidenziali.

8.4 La Parte Ricevente dovrà comunicare alla Parte Comunicante eventuali divulgazioni delle Informazioni Confidenziali di cui dovesse venire a conoscenza.

8.5 Gli obblighi di riservatezza e confidenzialità stabiliti nel presente Accordo non si applicano alle informazioni che: (i) siano già di pubblico dominio e/o appartenenti allo stato dell'arte prima o al momento in cui sono state comunicate alla Parte Ricevente; (ii) diventino di pubblico dominio e/o appartenenti allo stato dell'arte dopo essere state comunicate alla Parte Ricevente, per fatto non imputabile alla Parte Ricevente medesima; (iii) siano state ottenute senza vincoli di segretezza da terzi

che le abbiano trasmesse alla Parte Ricevente (iv) siano state sviluppate indipendentemente dal personale della Parte Ricevente che non ha avuto accesso alle Informazioni Confidenziali.

8.6 Nel caso in cui Parte Ricevente sia obbligata da leggi, decreti, regolamenti, o altri provvedimenti emessi dall'Autorità pubblica a svelare informazioni in violazione del presente vincolo di riservatezza, Parte Ricevente dovrà immediatamente avvisare l'altra al fine di consentirle di fare opposizione ai suddetti provvedimenti e - se richiesta - dovrà offrire la propria collaborazione in tale opposizione. In ogni caso, potrà essere svelata solo quella parte di Informazioni Confidenziali che la Parte Ricevente sia legalmente obbligata a svelare dai suddetti provvedimenti.

8.7 Ove richiesto per iscritto dalla Parte Comunicante, la Parte Ricevente dovrà: (i) restituire ad alla Parte Ricevente, o ad altra persona da queste designata, tutti i documenti inclusi nelle Informazioni Confidenziali; (ii) restituire alla Parte Ricevente, o ad altra persona da questa designata ogni copia di tutti i documenti, pareri, rapporti, commenti o analisi degli stessi che contengano Informazioni Confidenziali.

8.8 Gli obblighi di cui al precedente articolo non si applicano alle Informazioni Confidenziali di cui la Parte Ricevente dovrà mantenere copia in forza di un obbligo di legge.

8.9 Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo resteranno in vigore per ulteriori 5 (cinque) anni successivamente al termine del accordo. Le Informazioni Confidenziali che possano essere considerate "*know-how*" o "*segreti industriali*" resteranno segrete per un termine maggiore e fintantoché saranno qualificate come tali conformemente alla Direttiva (UE) 2016/943 ed agli articoli 98 e 99 c.p.i..

9. TITOLARITA DELLA PIATTAFORMA, DEI MODELLI, DEI DATI ANNOTATI E DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE

9.1 Le Parti riconoscono e convengono che la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale relativi alla Piattaforma (incluso il Software di base e l'infrastruttura) spetta in via esclusiva ad HBFS. Tuttavia, le Parti concordano espressamente che qualsiasi eventuale sfruttamento economico e commerciale di tale Piattaforma, qualora derivi, integri o tragga in alcun modo vantaggio dalle attività, dai Dati Clinici o dai Risultati ottenuti nell'ambito del presente Progetto, potrà avvenire solo ed esclusivamente previo specifico e separato accordo scritto tra HBFS, Fondazione e Università. HBFS concede fin da ora a Fondazione e Università una licenza d'uso gratuita, non esclusiva sulla Piattaforma limitatamente ed esclusivamente per i propri fini di ricerca scientifica, clinica e didattica interna (sfruttamento scientifico). Le Parti stabiliscono che tutti i Risultati generati nel corso e nell'ambito del Progetto (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i Dati Clinici, i Dati Annotati, le validazioni cliniche, le scoperte, le pubblicazioni, nonché i modelli di intelligenza artificiale addestrati sui Dati del Progetto, i relativi miglioramenti tecnologici e le nuove componenti software da essi derivanti) saranno di titolarità esclusiva di Fondazione e Università. HBFS prende atto e concorda che la propria partecipazione ha natura di sponsorizzazione tecnologica e finanziaria e rinuncia a qualsiasi diritto di sfruttamento commerciale o scientifico su tali Risultati. Qualora si rendesse necessario definire specifiche modalità operative o profili tecnici di dettaglio per l'integrazione o lo sviluppo di tali modelli sui sistemi di HBFS, le Parti li regoleranno in buona fede con separato atto, fermo restando il principio dell'attribuzione della titolarità esclusiva degli output a Fondazione e Università.

9.2 I Risultati dovranno essere trattati come Informazioni Confidenziali e, in quanto tali, non potranno essere comunicati o trasmessi a terzi, e dovranno essere mantenuti segreti e riservati, in conformità con quanto previsto al precedente articolo 8 e al successivo articolo 10 ("*Pubblicazioni*"). Fermo restando quanto precede, Fondazione e l'Università potranno utilizzare – senza limiti di tempo - i Risultati per i propri fini, commerciali, scientifici, di ricerca interna e/o didattici, fermi restando i vincoli di confidenzialità.

9.3 Le Parti riconoscono reciprocamente che ciascuna rimarrà titolare esclusiva dei diritti di proprietà industriale e intellettuale afferenti alle rispettive conoscenze preesistenti alla sottoscrizione del presente Accordo ("**Background Knowledge**"), nonché delle conoscenze sviluppate autonomamente nel corso del Progetto, ma in modo indipendente dallo stesso ("**Sideground Knowledge**").

9.4 Gli obblighi e le disposizioni di cui al presente articolo continueranno ad essere pienamente valide ed efficaci anche a seguito della risoluzione o cessazione per qualsiasi causa del presente Accordo.

10. PUBBLICAZIONI

10.1 Fondazione e l'Università avranno facoltà di procedere alla pubblicazione, anche a mezzo del proprio responsabile scientifico, dei Risultati generati nell'ambito del Progetto, nel rispetto della seguente procedura di autorizzazione.

10.2 In caso di pubblicazione da parte dell'Università, una bozza confidenziale della proposta dovrà essere trasmessa sia a HBFS che a Fondazione almeno trenta (30) giorni prima della prevista divulgazione al pubblico. In caso di pubblicazione da parte di Fondazione, la bozza dovrà essere trasmessa all'Università e a HBFS entro lo stesso termine.

10.3 Tale bozza sarà valutata dalle Parti destinatarie ai fini della verifica della presenza di eventuali proprie Informazioni Confidenziali e/o di informazioni la cui divulgazione possa pregiudicare la brevettazione di invenzioni di propria titolarità.

10.4 Entro trenta (30) giorni dal ricevimento della bozza, ciascuna delle Parti riceventi potrà richiedere l'eliminazione delle parti ritenute divulgative di proprie Informazioni Confidenziali e/o domandare un differimento fino a un massimo di ulteriori novanta (90) giorni per consentire l'eventuale deposito di una domanda di brevetto. In assenza di riscontro entro il termine di trenta (30) giorni, la pubblicazione si intenderà autorizzata. Decorso inutilmente il suddetto termine di trenta (30) giorni, la Parte proponente sarà libera di procedere alla pubblicazione, che si intenderà autorizzata per effetto del silenzio-assenso.

10.5 Le Parti convengono che i contributi scientifici del personale di ciascuna delle Parti verranno riconosciuti secondo le buone pratiche della comunità scientifica e in accordo con le convenzioni in essere tra le Parti ("accordo quadro piattaforma ricerca" e "convenzione quadro per funzioni assistenziali")

10.6 Nessuna delle Parti utilizzerà o registrerà in alcun modo e forma la denominazione sociale, i marchi, i loghi o altri segni distintivi delle altre Parti senza previo consenso scritto delle altre Parti. Eventuali comunicati stampa o altre comunicazioni con i Media dovranno essere preventivamente concordate per iscritto tra le Parti.

11. MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/2001, CODICE ETICO, NORMATIVA E POLICY ANTICORRUZIONE

11.1 Le Parti per quanto di propria competenza - dichiarano di essere consapevoli che il D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (il **"Decreto"**) prevede la responsabilità diretta delle Parti in relazione alla commissione di una serie di reati realizzati da suoi dipendenti, fornitori o partner commerciali, che si aggiunge alla responsabilità personale di colui che ha commesso l'illecito
Ciascuna delle Parti dichiara di essere a conoscenza della legge sulle disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, impegnandosi, laddove applicabile, per sé, per i propri amministratori, sindaci, dipendenti, rappresentanti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del codice civile, al pieno rispetto del D. Lgs. n. 231/01 o alla legge 190/2012 ed eventuali successive modifiche e integrazioni.

11.2 Le Parti prendono atto che Università ha adottato un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo in conformità ai principi previsti dal Decreto (il "Modello Organizzativo"); le Parti prendono altresì atto che Fondazione e Università hanno adottato un Codice Etico e di Comportamento, nonché una Policy Anticorruzione, liberamente consultabili sui rispettivi siti internet istituzionali. HBFS, pur non essendo tenuta per limiti dimensionali e organizzativi all'adozione formale di un proprio Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, dichiara di aver preso attenta visione del Modello Organizzativo, del Codice Etico e della Policy Anticorruzione di Fondazione e Università e si impegna a uniformare i propri comportamenti ai principi e alle regole in essi contenuti per tutta la durata e nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Accordo.

11.3 Le Parti si impegnano in esecuzione del presente Accordo a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto - a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso -, nonché ad operare nel rispetto delle norme e dei principi del Decreto. Le Parti si impegnano altresì a conformarsi alle regole di cui al Modello Organizzativo, al Codice Etico e di Comportamento e alla Policy anticorruzione delle altre Parti, nello svolgimento di tutte le prestazioni oggetto del presente Accordo. La violazione di detto impegno comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Accordo e legittimerà le Parte non inadempiente a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati tra cui, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall' applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal Decreto.

11.4 Ciascuna Parte si riserva, altresì, la facoltà di recedere unilateralmente e con effetto immediato dall' Accordo qualora una delle altre Parti - non ottemperando a quanto previsto dal predetto articolo 11 - a seguito di formale e motivata richiesta derivante dalla Parte interessata, non fornisca eventuale documentazione richiesta o fornisca dati falsi e/o incompleti, ovvero si opponga alle attività di audit di cui la Parte richiedente abbia necessità.

12. VARIE

12.1 L'Accordo costituisce manifestazione di integrale accordo tra le Parti e supera e sostituisce qualsiasi precedente accordo e/o intesa e/o comunicazione, sia verbale sia scritta, tra le stesse in relazione ai contenuti dell'Accordo.

12.2 L'eventuale tolleranza di una Parte ai comportamenti delle altre Parti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nell'Accordo non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento delle prestazioni dovute.

12.3 Qualora una clausola dell'Accordo venisse dichiarata invalida, le Parti saranno sollevate dagli obblighi derivanti da tale clausola, ma soltanto per la parte di essa che sia stata dichiarata invalida. In tale ipotesi le Parti si impegnano a rinegoziare in buona fede una nuova clausola che abbia effetti giuridici ed economici quanto più possibile equivalenti a quelli della clausola dichiarata invalida, fatta salva l'applicazione automatica di norme imperative ai sensi dell'articolo 1419 cod. civ.

12.4 Qualsiasi modifica e/o integrazione all'Accordo, o rinuncia a diritti da esso nascenti, non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto sottoscritto da tutte le Parti.

12.5 L'Accordo non crea alcun rapporto virtuale o effettivo di associazione o partnership o joint venture tra le Parti.

12.6 Nessuna delle Parti potrà cedere, in tutto o in parte, il presente Accordo, né trasferire a qualsiasi titolo i diritti e/o obblighi da esso derivanti, senza il preventivo consenso scritto delle altre Parti.

12.7 Le Parti riconoscono che la Convenzione separata sottoscritta tra HBFS e l'Università, relativa al finanziamento della borsa di dottorato di cui in premessa, dovrà essere coerente e conforme ai termini e alle condizioni previste nel presente Accordo, senza introdurre disposizioni che siano in contrasto con quanto qui convenuto. In ogni caso, in presenza di contrasto tra le disposizioni della suddetta Convenzione e quelle del presente Accordo, prevarranno le disposizioni di cui al presente Accordo.

12.8 Le Parti danno atto che l'Accordo è stato liberamente e direttamente negoziato dalle Parti stesse, tramite contatti e scambio di corrispondenza, e che, pertanto, non si rende applicabile alla fattispecie il disposto di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.

13. LEGGE E GIURISDIZIONE

13.1 Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. In caso di controversie relative all'esecuzione ed interpretazione del presente Accordo, le Parti stabiliscono la competenza esclusiva del foro di Milano.

14. REGISTRAZIONE E SPESE

14.1 Il presente Accordo è firmato digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale – Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

14.2 È soggetto, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, all'imposta di bollo il cui onere è assolto, in modo virtuale, dall'Università degli Studi di Milano (imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 642/1972 – Autorizzazione Agenzia delle Entrate Prot. 3439091 del 14/05/1991 rilasciata dall'Intendenza di Finanza di Milano).

HBFS

HBFS s.r.l.

Massimo Ciociola, Amministratore Unico

Firma: _____

Fondazione

Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico

Prof. Fabio Blandini, *Direttore Scientifico*

Firma: _____

L'UNIVERSITÀ

Università degli Studi di Milano
Prof.ssa Marina Marzia Brambilla, *Rettrice*

Firma: _____

Per presa visione ed accettazione

Il Responsabile Scientifico dell'Università
Prof.ssa Ilaria Muller

Firma: _____

Allegato A – Progetto di Ricerca

Titolo del progetto: "*AI in Thyroid Eye Disease: From Early Diagnosis to Optimized Management through Ocular Imaging and Clinical Data Integration*" (denominato ai fini del presente Accordo: "*Integrazione dell'Intelligenza Artificiale nella Diagnostica e nel Monitoraggio dell'Oftalmopatia Basedowiana*")

Attività delle singole Parti:

- **Attività in capo a HBFS S.r.l. (Sponsor e Partner Tecnologico):**
 - Messa a disposizione, gestione e manutenzione di una Piattaforma cloud sicura (server AWS localizzati in UE) per l'archiviazione e l'analisi dei Dati Clinici, referti e immagini oculari dei pazienti.
 - Supporto tecnico continuativo per l'utilizzo della Piattaforma e finanziamento della borsa di Dottorato in Ricerca Clinica.
- **Attività in capo a Fondazione IRCCS Ca' Granda (Partner Clinico):**
 - Gestione degli adempimenti etico-regolatori (sottomissione al Comitato Etico) e acquisizione del consenso informato dei pazienti.
 - Reclutamento dei pazienti ed esecuzione delle visite cliniche presso il Centro Oftalmopatia, sotto la supervisione del Dott. Mario Salvi.
 - Raccolta di Dati Clinici, referti di laboratorio e fotografie facciali/periorbitali dei pazienti e loro caricamento sulla Piattaforma.
- **Attività in capo a Università degli Studi di Milano (Partner Accademico e Scientifico):**
 - Supervisione scientifica e accademica del Dottorando (tramite la Prof.ssa Ilaria Muller) per garantire il corretto svolgimento delle attività di ricerca.
 - Gestione della formazione del Dottorando in merito al rispetto degli obblighi di riservatezza, protezione dei dati personali e regolamenti interni della Fondazione.
 - Garantire la corretta copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile del Dottorando per l'accesso ai locali della Fondazione.
 - Coordinamento e sviluppo scientifico delle attività di ricerca.

Allegato B – Sedi, personale, strutture e attrezzature

Fondazione
Edificio: Padiglione Zonda
Piano: Terra
Stanza: 4

Attrezzature: Computer
Impianti fissi: OBS P.1.02107

nominativo: Salvi Mario
qualifica: Referente per il Centro per la diagnosi e la cura della orbitopatia basedowiana

HBFS
Edificio: Corso Magenta 74 piano primo presso Immobiliare Magentina
Stanza/e: quattro

Attrezzature: si
Impianti fissi: si

Personale
nominativo: Massimo Ciociola
qualifica: Amministratore unico

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO – DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE DI COMUNITA' (con sede attualmente in Via della Commenda 19, 20122 – Milano)
Edificio: Padiglione Zonda
Piano: Terra
Stanza: 4
Gli spazi saranno oggetto di trasferimento presso il polo MIND entro il 2029-2030.

Attrezzature: Computer
Impianti fissi: Centro di costo: s.171 N 7/14 CAT 03

Personale
nominativo: Armenti Mirco
qualifica: Dottorando in Ricerca Clinica

nominativo: Muller Ilaria
qualifica: Professore Associato in Endocrinologia